

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	10
Data del provvedimento	21-03-2023
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO CON ASSOCIAZIONE ED ENTI DEL TERZO SETTORE CHE FORNIRANNO LA PROPRIA DISPONIBILITA' AD OSPITARE LE ATTIVITA' DEL PROGETTO EDUCATIVA MUGELLO

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	ALESSANDRA PINI
Parere e visto regolarità	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di marzo alle ore 11:30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Giampiero Mongatti	Sindaco	11,51%		X
Borgo San Lorenzo	Paolo Omoboni	Presidente	18,84%	X	
Dicomano	Donatella Turchi	Delegato	6,26%	X	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	X	
Marradi	Vittoria Mercatali	Delegato	3,16%		X
Palazuolo sul Senio	Iacopo Menghetti	Delegato	1,06%	X	
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	Delegato	12,56%	X	
Vicchio	Rebecca Bonanni	Delegato	8,38%	X	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarpelli 1265/2023	Delegato	33,00%	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		x
Consulta terzo settore Luciano Neri	x	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	5	SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO CON ASSOCIAZIONE ED ENTI DEL TERZO SETTORE CHE FORNIRANNO LA PROPRIA DISPONIBILITA' AD OSPITARE LE ATTIVITA' DEL PROGETTO EDUCATIVA MUGELLO

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	ALESSANDRA PINI
Parere e visto regolarità	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	5	SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTI gli art. 70 ss. della L.R.T. n. 40/2005, recante disposizioni in materia di “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, i quali istituiscono e disciplinano le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005;

VISTA la deliberazione assembleare n. 5 del 16.05.2022 con la quale è stato nominato il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Dott. Paolo Omoboni, quale Presidente di questa S.d.S.;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 24.11.2021 di nomina del Dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa S.d.S.;

VISTI i provvedimenti direttoriali :

- n. 81 del 27.07.2022 di nomina della Sig.ra Serena Nenci quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Programmazione Economica e Bilancio;
- n. 114 del 17.10.2022 di nomina della Dott.ssa Alessandra Pini quale Vicario del Direttore per le materie di competenza della S.d.S. Mugello;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea n. 34 del 27/12/2022 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025;

DATO ATTO che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);
- l’articolo 56 del D. Lgs 117/2017 dove viene disciplinato che le amministrazioni pubbliche di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

RICHIAMATO il contratto di appalto specifico n. 6 – Servizi di sostegno socio educativo relativo all'integrazione scolastica e all'aiuto personale domiciliare CIG originario 7668524A30, CIG derivato 800290916E che disciplina i rapporti tra Società della Salute del Mugello e Consorzio Metropoli s.c.s.a.R.L.

PRESO ATTO che il Consorzio Metropoli s.c.s.a.R.L. interviene in qualità di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito allo scopo ai sensi dell'art. 45 c2 lettera b del Codice dei Contratti tra lo stesso Consorzio Metropoli s.c.s.a.R.L e il Consorzio COOB che, come il precedente Consorzio Co.M.UNI.CO, ha designato come ditta esecutrice la Cooperativa Arca di Firenze;

VISTO il "Progetto educativa Mugello" promosso da Arca Cooperativa Sociale dove i destinatari sono piccoli gruppi di utenti che si riuniscono per fasce di età in orario pomeridiano, dove saranno proposti laboratori e attività di gruppo che potranno essere di tipo educativo, ricreativo, ludico e di sostegno all'apprendimento;

VISTO il parere n. 2052/2018 il Consiglio di Stato si è espresso sulla compatibilità degli istituti della co-progettazione e delle convenzioni previsti dagli artt. 55 e seguenti del Codice del Terzo Settore con la normativa vigente in tema di contratti pubblici;

RILEVATO che l'attività in parola, inserita nel POA 2023 scheda attività 213, approvato con deliberazione di Assemblea n. 5 del 28/2/2023, prevede che l'attività si svolgerà presso locali messi a disposizione dai Comuni e dalle Associazioni del Terzo Settore;

CONSIDERATO che

- per riconoscere un rimborso spese per l'attività sopra descritta è necessario stipulare una convenzione tipo tra Società della Salute del Mugello e i gestori dei luoghi presso i quali si svolgerà l'attività di cui al progetto suddetto, prevedendo le spese ammesse a rimborso che debbono essere debitamente documentate, come richiesto nello schema di Convenzione allegato (*Allegato 1*);
- i gestori sopra indicati saranno individuati esclusivamente in Enti del Terzo settore per i quali si applica la disciplina della convenzione a rimborso spese ex art 56 D. Lgs 117/2017

CONSIDERATO che nel frontespizio del presente atto verranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta assembleare, rilevate direttamente dal foglio firma depositato agli atti di questa S.d.S.; Con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della Società della Salute del Mugello e con voto unanime;

D E L I B E R A



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione tipo tra Società della Salute del Mugello con associazioni e enti del terzo settore che forniranno la propria disponibilità ad ospitare le attività del progetto in questione presso i propri locali (*Allegato 1*);
2. **DI PUBBLICARE** per quindici giorni consecutivi il presente atto sull'Albo online;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.

f.to IL DIRETTORE
(Dott. Marco Brintazzoli)

f.to IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo Omoboni)

CONVENZIONE EX ART. 56 D.LGS 117/2017 TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO E

ANNUALITA' 2023

L'anno 2023, il giorno ed il mese di apposizione dell'ultima firma sul presente documento

FRA

La Società della Salute Mugello, in seguito denominata solo "S.d.S.", rappresentata dal legale rappresentante Dott Omoboni Paolo, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, C.F. e P. I.V.A. n. 05517830484

E

l'Associazione, d'ora in poi denominata "Associazione" codice fiscale n. con sede legale in iscritta nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale Provincia di Firenze numero iscrizione: estremi atto di iscrizione:, nella persona del Presidente, in qualità di legale rappresentante domiciliata per la carica presso l'Associazione stessa;

VISTE

- 1 la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- 2 il D.lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- 3 la Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 42, che disciplina le associazioni di promozione sociale, in attuazione della legge statale n. 383/2000 e in particolare i rapporti delle organizzazioni di promozione sociale con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;
- 4 la legge Regione Toscana n. 28/1993, "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici";
- 5 la legge Regione Toscana n. 41 del 24/02/2005 e s.m.i "Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- 6 la legge Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i. "Disciplina del servizio sanitario regionale";

PREMESSO CHE

- 1 lo Statuto dell'Associazione prevede che le finalità oggetto della presente convenzione rientrano fra gli scopi sociali dell'Associazione stessa;
- 2 che con deliberazione dell'Assemblea della SdS Mugello n. 5 del 28/02/2023 è stato approvato il P.O.A., Piano Operativo Annuale 2023, ai sensi della DGRT n. 1138 del 10/10/2022 ;
- 3 la Delibera di Assemblea n. 54 del 16/05/2022 Prosecuzione progetti del terzo settore inseriti nel P.O.A. e nel bilancio di previsione anno 2022;
- 4 il Provvedimento del Direttore n. 144 del 30/12/2022 Prosecuzione progetti del terzo settore inseriti nel P.O.A. per il periodo dal 01/01/2023 al 28/02/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Quanto contenuto in premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Società della Salute del Mugello e l'Associazione, in continuità con le precedenti convenzioni.

ART. 2 – Attività

L'Associazione promuove

ART. 3 - Destinatari del Progetto

Destinatari del progetto sono.....

ART. 4 - Referenti dei Progetti

Per la Società della Salute del Mugello la Responsabile dell'Ufficio Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali Dr.ssa Alessandra Pini e, per la parte professionale, la

Il Referente del progetto per l'Associazione è il Presidente

ART. 5 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- 5 svolgere le attività oggetto della presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e a conformarle a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore;
- 6 realizzare le attività nel rispetto dei contenuti e delle modalità di attuazione di cui ai rispettivi progetti;
- 7 assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione dei volontari/personale per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente;
- 8 assicurare, con polizza di responsabilità civile verso terzi, sia l'Associazione stessa che i volontari/operatori impegnati, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando la S.d.S. Mugello da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione;
- 9 accogliere i soggetti segnalati dai servizi sociali;
- 10 presentare entro il mese di giugno e dicembre a questa S.d.S. una relazione che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Il personale dell'Associazione, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e l'Associazione si impegna a comunicare eventuali cambiamenti della presidenza e della sede dell'Associazione.

ART. 6 - Protezione dei dati personali

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali),

le parti, Società della Salute Mugello e l'Associazione, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari.

Ai sensi dell'art. 4, punto n. 10 e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, la SdS in qualità di Titolare del Trattamento ha già designato, con apposito atto convenzionale, depositato agli atti di questa SdS, l'Associazione quale Responsabile del Trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione del servizio così come previste agli articoli precedenti.

Per quanto concerne la base giuridica del trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 Reg.UE 2016/679 si precisa che essa è costituita dall'art. 2-sexies, comma 2, lett. s) D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dall'art. 9, par. 2, lett. g).

Per quanto non espressamente previsto e dettagliato nell'atto di nomina/designazione quale Responsabile del trattamento ma, in ogni caso, limitatamente a quanto richiesto e necessario per l'esecuzione del servizio l'Associazione, agirà quale autonomo Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 10 Reg.Ue 2016/679.

ART. 7 - Spese rimborsabili

“L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore). Il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le Convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, mentre il comma 4 del medesimo articolo 17, ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggettati a limiti stringenti: non possono eccedere i 10,00 euro giornalieri ed i 150,00 euro mensili.

L'organo sociale competente dell'associazione/organizzazione deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La S.d.S., a fronte dello svolgimento del servizio in questione, corrisponderà alla/alle organizzazione/i di volontariato o associazioni di promozione o sociale, anche costituite in associazione temporanea di scopo, un rimborso economico delle spese sostenute “... nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”.

Saranno comunque ammesse le seguenti spese:

Spese per il personale:

- per i volontari e per il personale dipendente impiegato nel servizio 100%, secondo quanto previsto all'art. 17 commi 3 e 4 D.Lgs. 117/2017;
- per il personale dipendente impiegato nel servizio 50/100 (dimostrabile attraverso libretti di servizio);

Ulteriori spese, secondo il criterio suddetto:

se inerenti esclusivamente al servizio vengono rimborsate al 100%.

Le spese vive di acqua, luce e gas sostenute dall'associazione saranno rimborsate in quota parte, secondo l'effettivo consumo per il servizio in questione, sulla base della bolletta e di apposita autodichiarazione allegata indicante i giorni e le ore di effettivo utilizzo.

ART. 8 – Pagamenti

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la S.d.S. si impegna a rimborsare alla Associazione l'importo massimo di € (importi non soggetti ad IVA) per il periodo dal al

Il versamento del rimborso avverrà in due tranches, la prima a titolo di acconto da effettuarsi entro il mese di e l'altra entro i primi mesi dell'anno successivo, dietro presentazione da parte della Associazione di una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività oggetto della convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017 per le quali deve essere fornita copia alla SdS e di una relazione finale sugli obiettivi raggiunti.

Le note emesse dall'Associazione dovranno riportare la dicitura indicante in nome del progetto, il periodo di riferimento a cui si riferiscono e se emesse a titolo di acconto o a saldo. I pagamenti di cui all'art. 7 saranno effettuati dalla Società della Salute esclusivamente con bonifico bancario, previa verifica:

dei contenuti delle relazioni/documenti previsti all'art. 5 e all'art. 7 da parte dei Referenti del progetto; della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L.13 agosto 2010, n. 136); di inadempimenti nei confronti con l'Agenzia delle Entrate (ex art. 48bis DPR 602/73) se dovuti.

ART. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità fino al in continuità con le precedenti convenzioni, salva possibilità di rinnovo.

ART. 10 – Inadempienze e recesso

La S.d.S. procederà alla verifica ed alla vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, segnalando eventuali rilievi al Referente individuato dall'Associazione, il quale dovrà attuare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempimenti e/o non esatti adempimenti devono essere comunicate dalla SdS all'Associazione per iscritto entro 15 giorni dall'accertamento dell'inadempimento o della rilevazione del fatto da contestare, fissando un termine entro il quale l'Associazione può adottare i provvedimenti necessari.

Trascorso inutilmente tale termine, la Convenzione si intende risolta.

Nel caso in cui si verificano situazioni anche non costituenti inadempimento, ma comunque in



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

compatibili con il proseguimento della collaborazione, la SdS ha facoltà di recedere dalla Convenzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare con preavviso di almeno 30 giorni.

Stessa facoltà compete all'Associazione.

In caso di recesso restano ferme le obbligazioni già assunte da entrambe le parti fino allo scioglimento della Convenzione. L'eventuale inadempimento non rileva soltanto se dovuto a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 11 - Controversie e norme di rinvio

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 12 - Oneri fiscali e registrazioni

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs.n.460/1997. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

La presente convenzione, è letta, firmata e sottoscritta.

Borgio San Lorenzo il

Associazione

il Presidente

.....

Società della Salute Mugello

Il Presidente

Paolo Omoboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 10 del 21-03-2023

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 21-03-2023 al 05-04-2023

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 21-03-2023**